

ALLEGATO 1
30 marzo 2010

FORMULARIO PER LA PRESENTAZIONE DEGLI IMPEGNI
AI SENSI DELL'ARTICOLO 14-TER DELLA LEGGE N. 287/90

Versione definitiva

1. NUMERO DEL PROCEDIMENTO

A407 – Conto TV/Sky Italia

2. PARTE DEL PROCEDIMENTO

Sky Italia S.r.l. (di seguito "SKY")

3. FATTISPECIE CONTESTATA

Con provvedimento n. 18932 in data 2.10.2008 ("Provvedimento d'Avvio"), codesta Spett.le Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ("Autorità" o "AGCM") ha avviato un'istruttoria ai sensi dell'art. 14, legge 10.10.1990, n. 287 ("Legge 287/90") volta a verificare se SKY abbia posto in essere comportamenti abusivi vietati dall'articolo 82 del Trattato CE, attraverso l'applicazione di condizioni discriminatorie all'operatore Conto TV S.r.l. ("CT") "*per la fornitura di servizi di simulcrypt e di altri servizi tecnici, e in particolare corrispettivi a titolo di contribuzione ai costi comuni della piattaforma satellitare, anche alla luce dei costi sottostanti*"¹.

L'AGCM formulava, poi, nello stesso Provvedimento d'Avvio, alcune ulteriori ipotesi con riferimento alle condizioni praticate da Sky per l'accesso alla piattaforma² e, segnatamente, che (i) Sky richiedesse un corrispettivo per l'accesso calcolato "*in funzione dei ricavi*", il che avrebbe rappresentato "*uno strumento a disposizione dell'operatore dominante particolarmente efficace per incidere sulla capacità competitiva dei propri concorrenti e per limitare gli effetti benefici del confronto concorrenziale*"³; e che (ii) la condotta di SKY avrebbe potuto causare un danno ai consumatori in relazione al rischio di "*prezzi più elevati*" e "*una ridotta varietà e qualità della programmazione*"⁴.

Infine, il Provvedimento d'Avvio ipotizzava la possibilità che "*i corrispettivi richiesti da SKY a CT [potessero] aver prodotto conseguenze distorsive sulla concorrenza nei mercati a monte dell'acquisizione di contenuti audiovisivi quali, ad esempio, i diritti calcistici*"⁵. In

¹ V. Provvedimento d'Avvio, par. 26.

² Si rinvia agli impegni di cui alla Decisione della Commissione europea del 2 aprile 2003, M.2876, *Newscorp/Telepiù* ("Impegni CE").

³ V. Provvedimento d'Avvio, par. 30.

⁴ V. Provvedimento d'Avvio, par. 31.

⁵ V. Provvedimento d'Avvio, par. 32 ("*In questo senso, occorre verificare se le condizioni economiche imposte a Conto Tv, rispetto a quelle praticate da Sky a se stessa o ad altri*").

particolare, secondo l'AGCM, si sarebbe dovuto verificare se le condizioni praticate da SKY a CT, rispetto a quelle praticate a se stessa o ad altri operatori terzi per servizi equivalenti, fossero tali da pregiudicare la capacità di CT di acquisire contenuti.

4. **MERCATI INTERESSATI**

Secondo quanto indicato nel Provvedimento d'Avvio, i mercati rilevanti sarebbero:

- (i) il mercato della *Pay-TV*; e
- (ii) il mercato dell'accesso *wholesale* alla piattaforma satellitare.

Entrambi i mercati avrebbero dimensione nazionale⁶.

5. **DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI PROPOSTI**

Nella convinzione di aver agito in maniera assolutamente legittima e fatta salva la possibilità di sviluppare in futuro le opportune difese in fatto e diritto, SKY intende presentare per mero spirito collaborativo – facendo seguito alla propria nota in data 3.1.2009⁷, agli incontri avuti con gli Uffici in date 22.7.2009, 22.9.2009, 23.11.2009, 10.12.2009 e 15.1.2010, alle osservazioni depositate dai terzi nel corso del *market test*, nonché all'audizione in data 18.3.2010 "*circa possibili miglioramenti accessori*" – alcuni impegni comportamentali idonei a far venir meno anche il mero rischio degli ipotetici profili anticoncorrenziali descritti dall'Autorità nel Provvedimento d'Avvio, ove si ritenga che essi possano residuare anche successivamente all'adozione della Delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ("AGCOM") n. 233/09/CONS ("Delibera")⁸, che ha dettato le condizioni per l'accesso di CT alla piattaforma di SKY in virtù delle quali le parti hanno concluso un nuovo accordo di *simulcrypt* in data 20.7.2009, per "*adeguare i corrispettivi fatturati a Conto Tv successivamente alla data del 29 novembre 2007*" (ossia, per l'intero arco temporale oggetto della presente istruttoria⁹).

I presenti impegni, che SKY offre ai sensi dell'art. 14-ter della Legge n. 287/90 (gli "Impegni AGCM"), prevedono: (i) che SKY dettagli nella propria contabilità regolatoria le condizioni economiche di accesso alla piattaforma imputate alla propria divisione interna DisCo (sulla base di quanto indicato nella Delibera e sue eventuali modificazioni con riferimento a CT) ("Impegno AGCM n. 1"); (ii) l'introduzione di una procedura aziendale *ad hoc* per i negoziati di SKY con i soggetti editori di canali in forma codificata potenzialmente interessati all'accesso alla piattaforma, che preveda precisi obblighi di trasparenza sul diritto di accesso ("Impegno AGCM n. 2"); (iii) la definizione di una procedura certa e rapida per

operatori terzi per servizi equivalenti, siano tali da pregiudicare la capacità della stessa Conto Tv di acquisire contenuti").

⁶ Sez. III del Provvedimento d'Avvio.

⁷ Con tale nota, SKY aveva indicato la necessità di conoscere i contenuti e gli effetti della Delibera dell'AGCOM n. 233/09/CONS sulla possibile proposizione di impegni.

⁸ Per una descrizione del contenuto della Delibera, si rinvia alla nota di SKY in data 3.7.2009.

⁹ Provvedimento d'Avvio, par. 4.

l'avvio della negoziazione dei contratti di accesso ("Impegno AGCM n. 3"); e (iv) a fornire un rapporto periodico sull'ottemperanza all'Impegno n. 2 ("Impegno AGCM n. 4").

Gli Impegni AGCM

Impegno AGCM n. 1: dettaglio nella contabilità regolatoria delle condizioni economiche di accesso alla piattaforma imputate alla divisione operativa di SKY DisCo secondo quanto indicato nella Delibera e sue eventuali modificazioni

SKY si impegna a dettagliare le condizioni economiche di accesso applicate alla propria divisione operativa DisCo, attraverso la contabilità regolatoria separata. I corrispettivi economici per l'accesso alla piattaforma satellitare saranno determinati sulla base di quanto stabilito dall'AGCOM per i rapporti dell'azienda con CT nella Delibera e sue eventuali modificazioni. In particolare, saranno imputati alla divisione operativa DisCo, attraverso i *transfer charges*, i costi comuni della piattaforma come specificatamente individuati nella Delibera, e cioè: licenze *smart card*, ammortamento e immobilizzazioni *smart card* fisiche, logistica, ammortamento e immobilizzazioni *decoder*, *call center*, quota parte dei costi indiretti connessi al funzionamento dell'aggregato regolatorio TechCo, da calcolarsi ai sensi dell'art. 1, lett. a) della Delibera e sue successive modificazioni.

Qualora l'AGCM ne faccia richiesta, SKY si impegna a mettere a disposizione della stessa, una documentazione *ad hoc* che comprovi il rispetto dell'impegno sopradescritto.

In particolare, SKY fornirà il dettaglio delle informazioni contabili utili a quantificare il costo dei servizi forniti internamente alla divisione operativa DisCo. Così, saranno evidenziati con cadenza annuale: (i) per le attivazioni in modalità *pay-TV*, la media mensile degli abbonati residenziali di SKY e, tra questi, la media di quelli che siano anche abbonati di CT o di altri terzi accedenti alla piattaforma; (ii) per le offerte in modalità *pay-per-view*, il numero degli eventi venduti mensilmente, con specificazione delle macro-tipologie di eventi.

SKY si impegna altresì a diffondere ai propri funzionari direttamente coinvolti nelle divisioni (i) affari regolamentari e (ii) contabilità regolatoria direttive vincolanti finalizzate al rispetto del suddetto impegno. Tali direttive saranno messe a disposizione dell'AGCM.

Impegno AGCM n. 2: obblighi di informativa sul diritto di accesso nel corso delle negoziazioni con gli editori di canali

2.(i). L'informativa standard. Entro 15 giorni dalla definitiva approvazione degli Impegni, SKY si impegna a pubblicare sul proprio sito *internet*, in sezione dedicata ai rapporti con gli altri operatori, un'informativa sul diritto di accesso alla piattaforma. In tal modo, tutti i titolari di canali in licenza saranno adeguatamente resi edotti dell'esistenza di un'alternativa al rapporto di licenza.

In particolare, tale informativa:

- avrebbe carattere standard, ossia sarebbe uguale per tutti i terzi, potenzialmente interessati all'accesso;
- avrebbe carattere sintetico, essendo volta ad illustrare l'esistenza del diritto di accesso e le sue caratteristiche principali (non

- comprenderebbe le condizioni economiche previste per l'accesso che sarebbe oggetto dell'informativa addizionale, su cui *infra*);
- sarebbe aggiornata costantemente e tempestivamente.

Il modello di informativa standard è annesso (*sub Allegato 1, lett. b*).

2.(ii). *L'informativa addizionale.* Entro lo stesso termine e con le medesime modalità di cui al punto 2(i) *supra*, SKY si impegna a pubblicare una scheda contenente le principali condizioni economiche praticate per l'accesso alla propria piattaforma satellitare.

In particolare, SKY indicherà i principali corrispettivi *una tantum* di attivazione, i principali corrispettivi periodici nonché i corrispettivi previsti su base giornaliera per le offerte in modalità *pay-tv* e *pay-per-view*. Ove necessario, SKY indicherà tali corrispettivi mediante l'impiego di intervalli di riferimento.

Infine, SKY si impegna ad aggiornare costantemente e tempestivamente i contenuti dell'informativa, riflettendo eventuali modifiche delle condizioni di accesso.

Il modello di informativa addizionale è annesso (*sub Allegato 1, lett. c*).

2.(iii). *La definizione delle principali condizioni economiche.* SKY si impegna a definire le condizioni economiche indicate nell'informativa addizionale sulla base della Delibera e delle sue eventuali modificazioni, tenuto conto degli adeguamenti necessari alla luce delle circostanze del caso specifico e delle caratteristiche dell'accedente.

Resta inteso che l'obiettivo di questa seconda informativa addizionale è quello di consentire al terzo di scegliere in modo pienamente informato quale tipo di rapporto instaurare con SKY.

Impegno AGCM n. 3: definizione di una procedura standard per la gestione delle richieste di accesso alla piattaforma

Qualora il terzo, spontaneamente o in seguito alle informative di cui al precedente Impegno, optasse – in qualunque fase della negoziazione – per un rapporto di accesso, SKY si impegna a fornire, come peraltro essa fa abitualmente, tutta la documentazione necessaria in tempi brevi.

In particolare, SKY si impegna a fornire una bozza di contratto di accesso alla piattaforma, entro 15 giorni lavorativi dal momento in cui avrà la disponibilità da parte del terzo di tutte le informazioni del caso necessarie alla predisposizione del contratto.

Inoltre, a corollario degli Impegni AGCM nn. 2 e 3, con riferimento al posizionamento nella sintonia automatica di SKY di nuovi canali criptati a pagamento in accesso alla piattaforma, SKY ha previsto di destinare a tali canali ulteriori 20 posizioni nella sezione 900 della propria EPG¹⁰ (stessa sezione in cui sono attualmente posizionati CT e Digital World Television), così estendendo in maniera significativa l'area disponibile nella propria sintonia automatica per i terzi accedenti alla piattaforma di SKY. Ciò al fine di

¹⁰ EPG (i.e. *Electronic Programme Guide*) è il servizio di guida elettronica ai programmi consultabile dall'utente.

facilitare (i) il posizionamento dei canali criptati a pagamento degli operatori che richiedano di avere accesso alla piattaforma e (ii) l'accoglimento delle richieste di inserimento di nuovi canali da parte degli operatori già accedenti.

Impegno AGCM n. 4: relazione sull'ottemperanza all'Impegno AGCM n. 3

4.(i). SKY si impegna a raccogliere dai soggetti terzi a cui abbia fornito le informative di cui all'Impegno AGCM n. 2 e che decidano di non optare per l'accesso un'attestazione di presa visione delle dette informative. Inoltre, SKY conserverà tali documenti nei propri archivi per tutta la durata del medesimo Impegno.

4.(ii). SKY si impegna a fornire all'Autorità periodicamente – con cadenza semestrale – un rapporto di ottemperanza all'Impegno AGCM n. 2, volto a dimostrare che SKY abbia adeguatamente informato qualunque soggetto terzo che l'abbia contattata o sia stato contattato per concludere un contratto di licenza circa la possibilità di accedere alla piattaforma.

A tale scopo SKY conserverebbe nei propri archivi un elenco dei soggetti destinatari dell'informativa e una copia dei documenti di presa visione, che sarebbero consultabili dall'Autorità su richiesta.

Durata degli Impegni AGCM

La scadenza degli Impegni è prevista per il 31.3.2012. Resta inteso che, per il periodo successivo all'1.1.2012, gli Impegni, in particolare nn. 1 e 2, lett. (iii), saranno applicati tenendo conto che le condizioni economiche praticate da SKY per l'accesso alla propria piattaforma, e da essa pubblicate, non saranno vincolate dalla Delibera e sue modificazioni. Per quanto riguarda il periodo dall'1.1.2012 al 31.3.2012, pertanto, ogni rinvio alla Delibera e sue modificazioni è da intendersi come un rinvio alle condizioni di accesso applicate in quel periodo da SKY: più precisamente l'Impegno n. 1 (che ha come oggetto la parità di trattamento di DisCo rispetto ai terzi accedenti) e quello n. 2 lett. (iii) (che ha come oggetto la trasparenza delle condizioni di accesso) continueranno ad applicarsi fino al 31.3.2012 sulla base delle condizioni di accesso in quel momento praticate da SKY, conformemente al quadro regolamentare.

6. CONSIDERAZIONI CIRCA L'IDONEITÀ DEGLI IMPEGNI A FAR VENIRE MENO I PROFILI ANTICONCORRENZIALI OGGETTO DELL'ISTRUTTORIA

SKY ritiene che gli impegni proposti siano idonei a eliminare gli ipotizzati aspetti eventualmente anticoncorrenziali oggetto di istruttoria, quali preliminarmente identificati dall'AGCM nel Provvedimento d'Avvio. Al riguardo si rinvia alle repliche di SKY in data 30.3.2010.

Comunque, si rammenta che alla luce del Provvedimento d'Avvio e delle ulteriori indicazioni fornite dagli Uffici nel corso delle audizioni in date 22.7.2009, 22.9.2009, 23.11.2009, 10.12.2009 e 15.1.2010, nonché delle osservazioni depositate dai terzi nel corso del *market test* e di quanto rappresentato dagli Uffici al riguardo nell'audizione in data 18.3.2010, le preoccupazioni dell'Autorità sembrano incentrarsi sul carattere discriminatorio che avrebbero avuto o potrebbero aver assunto le condizioni praticate da SKY a CT prima dell'adozione della Delibera rispetto a quelle che la stessa potrebbe aver riservato ad altri

operatori o a se stessa, allo scopo di disincentivare l'accesso alla piattaforma satellitare, nonché con possibili effetti discriminatori o escludenti sui mercati a monte dell'acquisizione dei contenuti.

Nell'individuazione di impegni idonei SKY ha dovuto tener conto del fatto che la fattispecie contestata riguarda attività analiticamente vigilate e regolamentate dall'AGCOM, attraverso le Delibere n. 123/06/CONS, n. 117/08/CONS e n. 233/09/CONS.

In particolare, l'emanazione di quest'ultima Delibera, in pendenza del procedimento avviato innanzi a codesta Spett.le Autorità, ha imposto un'esigenza di coordinamento, vista la coincidenza dei soggetti coinvolti (SKY e CT), dei comportamenti (condizioni di accesso alla piattaforma di SKY) e del parametro di valutazione (eventuale discriminatorietà e anticoncorrenzialità delle condizioni di accesso alla piattaforma).

Peraltro, all'interno del nuovo accordo sottoscritto da SKY e CT in attuazione della Delibera, le imprese hanno regolato i propri rapporti futuri, nonché quelli di dare e avere per il passato – il cui lasso temporale è coincidente con quello oggetto del Provvedimento di Avvio.

Di conseguenza, gli Impegni AGCM riflettono necessariamente lo sforzo da parte di SKY di individuare misure idonee a rimuovere comunque, in maniera completa e per quanto possa ancora residuare, ogni dubbio di persistenza dei profili anticoncorrenziali ipotizzati nel Provvedimento d'Avvio per quanto riguarda i mercati della *pay-tv*, dell'accesso *wholesale* alla piattaforma satellitare e dell'acquisizione dei contenuti.

Pertanto, sebbene la Delibera abbia già significativamente aumentato l'incentivo ad operare mediante l'accesso alla piattaforma di SKY, attraverso gli Impegni AGCM, SKY intende amplificare detto incentivo.

- L'Impegno AGCM n. 1 è volto ad assicurare che le divisioni operative di SKY operino alle stesse condizioni di CT, in modo tale che SKY non possa riservare a se stessa condizioni di accesso alla piattaforma meno onerose rispetto a quelle praticate a CT. In particolare, è prevista la predisposizione di un documento specifico volto ad illustrare le condizioni economiche applicate a DisCo, come individuate nella Delibera, e quindi i criteri che regoleranno il relativo *transfer charge* da TechCo a DisCo. Il costo comune della piattaforma imputato a DisCo sarà individuato alla luce della Delibera, in base alla quale "*il costo giornaliero di gestione della piattaforma, con riferimento al singolo abbonato, è definito dividendo il monte dei costi comuni pertinenti*", costituito dai costi relativi "(i) al servizio Decoder & Smart Card, (ii) ai diritti di uso della licenza, (iii) all'ammortamento e alle immobilizzazioni delle smart card fisiche, (iv) alla logistica, (v) all'ammortamento e all'immobilizzazione dei decoders, (vi) all'assistenza degli utenti tramite il call center" e infine "(vii) alla quota parte dei costi indiretti connessi al funzionamento dell'aggregato regolatorio TechCo", "per il numero di giorni presenti in un anno solare, e dividendo ulteriormente per il numero medio di abbonati attivi

nell'anno di riferimento". Ne consegue che per ciascun abbonato che attiva la ricezione di un'offerta di SKY, il costo comune della piattaforma imputato a DisCo sarà calcolato tenendo conto di quanto stabilito dall'art. 1, lett. a), par. (iii) della Delibera¹¹, nonché alla luce della corrispondente parte motiva della stessa, cioè in particolare i paragrafi da 75 a 93, e delle eventuali ulteriori indicazioni che dovessero essere fornite dall'AGCOM¹².

Si rileva, inoltre, che ai fini del calcolo si considererà, sia per SKY che per i terzi operatori, l'intero parco abbonati. Così, (i) nel caso dell'offerta commerciale pay-tv di SKY, il *transfer charge* da applicarsi alla divisione operativa DisCo sarà calcolato moltiplicando *ut supra* la porzione di costo giornaliero imputabile a SKY, che attualmente differisce a seconda che gli abbonati di SKY siano o meno anche abbonati ai servizi di CT o di un terzo accedente (nel caso di CT è ad oggi pari a 6/7 del costo giornaliero della piattaforma per gli abbonati di SKY che siano anche abbonati di CT e a 7/7 per gli abbonati alla sola SKY); (ii) nel caso di offerte in modalità pay-per-view, sarà imputato alla divisione operativa DisCo, un ½ del costo giornaliero della piattaforma in relazione a ciascun evento venduto.

- L'Impegno AGCM n. 2 è volto a dare adeguata pubblicità e trasparenza alle condizioni di accesso. In particolare, i soggetti editori di canali in forma codificata che desiderino fornire a SKY una licenza nonché i soggetti che quest'ultima contatta affinché le forniscano una licenza per tali canali saranno adeguatamente informati sulle condizioni di accesso alla piattaforma di SKY, attraverso la pubblicazione sul sito internet di SKY, in sezione dedicata ai rapporti con gli altri operatori, delle informative standard e addizionale sul diritto di accesso alla piattaforma.

Ciò elimina in radice anche la mera possibilità di strategie tese a disincentivare l'accesso regolamentato.

- L'Impegno AGCM n. 3, a corollario e completamento dell'Impegno AGCM n. 2, agevola la rapida conclusione di rapporti di accesso regolamentato da parte dei potenziali

¹¹ L'art. 1, lett. a), par. (iii), della Delibera dispone che: *"il costo giornaliero definito al precedente sub ii) è ripartito tra gli operatori secondo un criterio che tenga conto del diverso uso della piattaforma nelle modalità pay tv e pay per view. Nel caso di offerte in modalità pay tv, è a carico di Conto TV, per ogni abbonato che attiva la ricezione di una offerta di quest'ultima, una quota del costo giornaliero pari a $1/(N+1)$ dove N è il numero medio dei pacchetti attivi per singolo cliente nell'anno di riferimento. Nel caso di offerte in modalità pay per view, è a carico di Conto TV, per ogni abbonato che attiva la ricezione di una offerta di quest'ultima, una quota del costo giornaliero pari a $1/2$ ".*

¹² Al riguardo, si ritiene opportuno rilevare che la Delibera è suscettibile di essere applicata in maniera diversa in futuro, ad esempio nell'ipotesi di annullamento, revoca o modifica anche parziale della stessa, o nel caso in cui l'AGCOM fornisca indicazioni applicative in via interpretativa, ad esempio nell'ambito dell'analisi o certificazione della contabilità regolatoria di SKY. Qualora si dovesse verificare una delle suddette ipotesi, SKY comunicherà tempestivamente ogni modifica all'AGCM, fermo restando in ogni caso il rispetto del proprio obbligo di non discriminazione di cui all'Impegno AGCM n. 1.

interessati, eliminando ogni rischio che SKY possa adottare tecniche negoziali dilatorie.

- L'Impegno AGCM n. 4, poi, consente all'Autorità di avere un effettivo riscontro e la certezza che le divisioni di SKY rispettino le procedure interne, che entrerebbero in vigore con l'accettazione dell'Impegno AGCM n. 2, in occasione di ogni negoziazione commerciale.

Pertanto, gli Impegni AGCM rispondono pienamente alle preoccupazioni preliminarmente espresse dall'Autorità, in quanto, anche se SKY ha sempre applicato le previsioni di cui al par. 10 degli Impegni CE, assicurano la non discriminatorietà dei comportamenti di SKY, favoriscono l'accesso alla piattaforma satellitare della stessa e garantiscono piena trasparenza, così rimuovendo ogni rischio di comportamento escludente.

Inoltre, siccome le condizioni stabilite dall'AGCOM sono di per sé *"non discriminatorie"*, esse impediscono anche che SKY possa tenere una qualsivoglia condotta escludente a danno di CT o altri accedenti nei mercati a monte dell'acquisizione dei contenuti. Peraltro, si rammenta che, nel valutare il comportamento di SKY e stabilire le condizioni per l'accesso alla piattaforma, l'AGCOM stessa *"ha [già] tenuto conto [...] della capacità di [...] determinare concreti rischi di effetti anti-concorrenziali nei confronti dell'operatore terzo che opera in concorrenza con una propria piattaforma indipendente"* (Delibera, par. 67).

Infine, rinviando a quanto argomentato nelle repliche in data 30.3.2010, si insiste affinché gli Impegni AGCM siano definitivamente accettati da codesta Ecc.ma Autorità.

ALLEGATO 1 (b)**30 marzo 2010****MODELLO DI INFORMATIVA STANDARD ANNESSA AGLI IMPEGNI, AI SENSI DELL'IMPEGNO N. 2, LETT. (I), APPROVATI DALL'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO A407 IN DATA [●]**

In virtù dell'impegno n. 2, lett. (i), approvato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nell'ambito del procedimento A407, con Prov. n. [●], in data [●], Sky Italia S.r.l. ("SKY") fornisce la presente informativa standard.

Ai sensi degli impegni approvati dalla Commissione europea con provvedimento in data 2.4.2003, caso COMP/M.2876, *NewsCorp/Telepiù*, per accesso alla piattaforma satellitare di SKY si intende: *"la fornitura dei servizi tecnici necessari e strumentali all'offerta di contenuti televisivi (gratuiti, a pagamento, commerciali ovvero promozionali) [...] al fine di consentire a terzi soggetti di offrire canali in competizione con quelli di SKY"* (par. 11; nostra traduzione dall'inglese).

Tali servizi tecnici comprendono, a titolo esemplificativo, le funzionalità di criptaggio in modalità NDS, la fornitura e la gestione dell'interfaccia SMS/CA (*Subscribers management system/Conditional Access*) tra il sistema di codifica NDS e il sistema di gestione degli abbonati dei terzi accedenti; l'accesso a *Decoder* e *Smart Card* per la ricezione dell'offerta dei terzi accedenti; la fornitura delle necessarie attività di assistenza e consulenza e di eventuali servizi accessori (come, ad esempio, l'indicazione del canale terzo nella guida elettronica ai programmi di SKY, c.d. EPG).

Sino al 31.12.2011 le condizioni economiche principali degli accordi per la fornitura dei servizi tecnici di accesso alla piattaforma saranno oggetto di una informativa addizionale che SKY avrà cura di mettere a disposizione dei soggetti eventualmente interessati, e saranno determinate nel rispetto del paragrafo 11 dei citati impegni comunitari e ai sensi della Delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 233/09/CONS, disponibile sul sito *web* di quest'ultima (<http://www.agcom.it/Default.aspx?message=downloadaddocument&DocID=3330>), e successive modificazioni, tenendo conto delle circostanze del caso specifico e delle caratteristiche dell'accidente. Le condizioni economiche applicate da SKY a partire dall'1.1.2012 e fino al 31.3.2012 saranno tempestivamente rese note da SKY mediante aggiornamento della sopracitata informativa addizionale.

I soggetti interessati a stipulare un accordo per la fornitura dei servizi tecnici di accesso alla piattaforma satellitare di SKY possono visionare l'informativa addizionale disponibile alla pagina *web* [●] e contattare l'ufficio "Affari Regolamentari" di SKY al numero di fax n. [● / 06 886 63 289], presso la sede di Via Salaria 1021, 00138 Roma, al fine di ottenere ulteriori informazioni e procedere all'eventuale conclusione del predetto accordo.

ALLEGATO 1 (c)**30 marzo 2010****MODELLO DI INFORMATIVA ADDIZIONALE ANNESSA AGLI IMPEGNI, AI SENSI DELL'IMPEGNO N. 2, LETT. (II), APPROVATI DALL'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO A407 IN DATA [●]**

In virtù dell'impegno n. 2, lett. (ii), approvato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nell'ambito del procedimento A407, con Prov. n. [●], in data [●], Sky Italia S.r.l. ("SKY") fornisce la presente informativa addizionale.

L'informativa addizionale illustra le principali condizioni economiche applicabili al terzo in caso di conclusione di un accordo per la fornitura dei servizi tecnici di accesso alla piattaforma satellitare di SKY affinché esso possa scegliere in modo pienamente informato quale tipo di rapporto instaurare con SKY.

Le condizioni economiche di seguito indicate sono state indicate nel rispetto delle modalità di determinazione dei prezzi stabilite dalla Delibera n. 233/09/CONS dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, disponibile sul sito web di quest'ultima (<http://www.agcom.it/Default.aspx?message=downloadaddocument&DocID=3330>), e successive modificazioni e, ove necessario, tali corrispettivi saranno indicati mediante l'impiego di intervalli di riferimento. Le condizioni economiche sono suscettibili di variazioni, tenuto conto delle circostanze del caso specifico delle caratteristiche dell'accidente, nonché del mutare della contabilità regolatoria di SKY e del fatto che la Delibera n. 233/09/CONS sarà efficace sino al 31.12.2011.

In occasione di ogni eventuale variazione delle condizioni di accesso praticate, SKY si impegna ad aggiornare costantemente e tempestivamente il contenuto dell'informativa, in particolare modificando tempestivamente le condizioni economiche ivi pubblicate, in modo da fornire ai terzi soggetti un'informativa costantemente aggiornata.

Tanto premesso, si indicano di seguito le principali condizioni economiche per l'accesso alla piattaforma attualmente vigenti in base all'ultima contabilità regolatoria di SKY.

* * *

A. Corrispettivi di attivazione una tantum

- Costi di *set up* e dell'interfaccia SMS/CA*

(€ 400.000/€ 500.000)

- Interfaccia OPPV*

(€ 80.000/€ 90.000)

B. Corrispettivi periodici

- Manutenzione, schedulazione e altri servizi operativi*

(€/mese 6.000/7.000)

- Servizio di EPG e di inserimento dei canali nella sintonia automatica**

(€/mese ●)

- Contribuzione ai costi comuni della piattaforma per la pay-tv e per la pay per view**

(€/mese ●)

* * *

- * *I corrispettivi qui indicati sono suscettibili di variazione in funzione dell'architettura prescelta e dell'eventuale necessità di ulteriori investimenti conseguenti all'ingresso sulla piattaforma di nuovi accedenti.*
- ** *In base alla contabilità regolatoria FY 2008, gli attuali corrispettivi sono i seguenti: (i) per l'EPG, da € 250 a € 1.000 al mese in funzione del livello di servizio richiesto (vedasi Delibera n. 233/09/CONS per dettagli); (ii) per la pay tv, € 0,016 giornalieri per ciascun abbonato che attivi un'offerta in tale modalità; e (iii) per la pay per view, € 0,057 per ciascun evento attivato in tale modalità. I corrispettivi qui indicati sono suscettibili di variazione nelle prossime settimane nell'ambito della definizione della contabilità regolatoria di SKY relativa al FY 2009.*